

N. R.G. 28/2023



Tribunale Ordinario di Lecce

Sezione Fallimentare Ufficio di Lecce

Il Giudice,

- Letta l'istanza ex art. 67 C.C.I.I. presentata da Di Seclì Gianni;
- visto il provvedimento di nomina del dott. Porfirio G. Bove quale professionista chiamato ad espletare i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi;
- letto il piano di ristrutturazione dei debiti preparato dal debitore con la collaborazione del professionista chiamato ad espletare i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi;
- rilevato che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto sembra soddisfare i requisiti previsti dalla legge;
- ritenuto opportuno fissarsi l'udienza di omologazione;
- vista l'istanza del debitore tesa ad ottenere la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- Visto l'art. 70 C.C.I.I.;

p. q. m.

Fissa per la comparizione del debitore e dei creditori nonché per l'eventuale omologazione del piano l'udienza dell'11.7.2023 ore 10.30.

Dispone, a cura dell'organismo di composizione della crisi già nominato, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta, della relazione e del presente decreto nonché la pubblicazione sul sito web del tribunale.

Dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3 C.C.I.I. l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;

Dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, con particolare riferimento alla procedura esecutiva RGE 364/2020.

Lecce, 02/05/2023

Il Giudice
Dott. Giancarlo Maggiore

N. R. G. 28703

Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Fallimentare Ufficio di Lecce

Il Giudice

L'auspicio è in art. 67 C.C.L.L. presentato da D. Scali Gianni

Il provvedimento di nomina del dott. Porfino G. deve essere professionalmente
chiamato ad esprimere i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi.
Il piano di ristrutturazione del debito proposto dal debitore con la collaborazione
del professionista chiamato ad esprimere i compiti e le funzioni degli organismi di
composizione della crisi.
Il piano di ristrutturazione del debito proposto sembra soddisfare i requisiti
previsti dalla legge.

Il piano di ristrutturazione del debito proposto sembra soddisfare i requisiti
previsti dalla legge.
La istanza del debitore non ha ottenuto la sospensione del procedimento di
liquidazione, tenuto conto che il piano di ristrutturazione del debito proposto
non ha ottenuto l'adesione di tutti i creditori del piano.

Art. 70 C.C.L.L.

D. P. M.

Il piano di ristrutturazione del debito e del credito nonché per l'eventuale
omologazione del piano liquidazione dell'11/2023 ore 10.30.
Dopo la cura dell'organismo di composizione della crisi ha nominato il
comitato di liquidazione, almeno nella prima fase, a tutti i creditori della procedura
liquidazione e del presente decreto nonché le pubblicazioni sul sito web del tribunale.
Dopo che sono stati presentati successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 70
come C.C.L.L. F.O.C.C. senza il debito, viene a il giudice e propone la revoca
modificare il piano di ristrutturazione del debito.

Dopo la sospensione del procedimento di liquidazione, tenuto conto che il piano di
ristrutturazione del debito proposto non ha ottenuto l'adesione di tutti i creditori del piano,
non ha ottenuto l'adesione di tutti i creditori del piano.

PEC 20/2020
Lecce 02/05/2023